

**Roma 11 Aprile 2002**

**Ministero della Salute**  
**Direzione Generale delle prestazioni**  
**sanitarie e Medico Legali Ufficio VIII**

**d.g.p.s.m 2128**

**Agli Assessore alla Sanità delle Regioni**  
**a statuto ordinario e speciale**

**Agli Assessore alla Sanità**  
**delle province autonome Trento e Bolzano**

**Oggetto:**  
**LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 210**  
**Applicazione dell'Art. 3, comma 1, nel caso di**  
**istanze di indennizzo per danni irreversibili**  
**da epatiti post-trasfusionali presentate**  
**anteriormente alla data di entrata in vigore**  
**del D.L. 344/1996**

Con riferimento all'applicazione dell'art. 3 comma 1, della legge 210/92, relativamente alla questione della sussistenza o meno del termine triennale per la presentazione di istanze di indennizzo per danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del D.L. 344/1996 (3 luglio 1996), si ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

La legge 25 febbraio 1992 n. 210, nell'originaria formulazione, non prevedeva un termine per la presentazione delle domande di indennizzo per epatiti post-trasfusionali, stabilendo al contrario che le domande di indennizzo per danni da vaccinazione obbligatoria e da HIV dovessero essere inoltrate entro il termine perentorio rispettivamente di tre e dieci anni dalla conoscenza del danno.

Il Ministro della Sanità pro-tempore, con Circolare interpretativa n. 500.VIII/AG.3/6274bis del 10 aprile 1992, ha esteso, sulla base di considerazioni di carattere medico legale, il termine triennale previsto per i danni da vaccinazione anche alle domande di indennizzo presentate per danni irreversibili da epatite post-trasfusionale.

Con D.L. 1 luglio 1996, n. 344, peraltro più volte reiterato, e convertito con Legge 641/96 è stato espressamente previsto il termine di decadenza triennale di cui sopra anche per le istanze per danni da epatite post-trasfusionale.

Prima della regolamentazione normativa, ed in presenza di una Circolare avente valore di direttiva per l'Amministrazione, si è pertanto proceduto all'applicazione in via analogica del termine sopra citato, anche sulla base dei giudizi di intempestività, formulati dalle Commissioni mediche ospedaliere. La questione

dell'intempestività sopra descritta ha determinato l'instaurarsi di un notevole contenzioso sia a livello giurisdizionale presso i Tribunali civili, sia a livello amministrativo tramite i ricorsi proposti ex art. 5 della legge 210/92.

Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6130 del 27 aprile 2001, non pubblicata, ha stabilito che il termine di decadenza previsto dall'art. 3 della legge 210/92 per la proposizione della domanda di indennizzo per danni da vaccinazione non si applica al caso di epatiti post-trasfusionali, nella considerazione che le norme in materia di decadenza hanno carattere eccezionale e non sono applicabili in via analogica; ovviamente tale interpretazione giurisprudenziale si riferisce alle situazioni antecedenti all'entrata in vigore del D.L. 344/96.

Per i motivi sopra esposti, si è ritenuto necessario approfondire la questione della sussistenza o meno di un termine di decadenza per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 344/96 (3 luglio 1996), ed al riguardo si ritiene di poter considerare tempestive le suddette domande, proprio perché un termine perentorio non può che essere stabilito dalla legge. Per le istanze prodotte successivamente alla data sopra citata, è da ritenersi, invece, che le medesime siano da considerarsi nei termini se presentate entro tre anni dalla conoscenza dell'evento dannoso da parte del danneggiato ovvero entro tre anni dall'entrata in vigore della norma in caso di conoscenza dell'evento anteriore al 3 luglio 1996.

Tali soluzioni, oltre che in sintonia con la recente giurisprudenza, consentono una rapida e più economica risoluzione delle controversie in atto.

Quanto sopra si comunica per una opportuna informazione che favorisca un uniforme trattamento dell'utenza su tutto il territorio nazionale e prevenga l'instaurarsi di un ulteriore, inevitabile contenzioso sia in sede giurisdizionale davanti ai Tribunali civili, sia in sede amministrativa attraverso la proposizione di ricorsi ex art. 5 della legge n. 210/92.

Il competente Ufficio VIII della Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali resta a disposizione per ogni ritenuto chiarimento.